

ALLEGATO C

Progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell'Intesa (c.d. progetti strategici o di area vasta)

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI

1. PREMESSA

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di fornire alcune indicazioni relative all'applicazione degli articoli 3, 6 e 8 dell'Intesa e degli articoli 5, 10, 11 e 12 del Regolamento per quanto attiene le risorse finanziarie decorrenti dall'annualità 2019.

2. TIPOLOGIE DI PROGETTO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'Intesa le tipologie sono:

2.a Progetti di area vasta – strategici;

2.b Progetti d'area sovraregionale, sempre riferiti ai territori di confine anche promossi e convenzionati direttamente dal Fondo con soggetto attuatore;

2.c Progetti rivolti alla partecipazione a bandi europei.

Il Comitato paritetico può individuare, entro il limite del 10%¹ delle risorse disponibili per i progetti relativi alla programmazione 2019-2024², gli interventi a valenza sovraregionale o di particolare interesse sempre riferiti ai territori di confine, sentiti gli stessi. Gli interventi così individuati devono essere attuati con riferimento all'area territoriale da cui provengono le risorse.

3. AMBITI DI INTERVENTO

Per le annualità decorrenti dal 2019 si individuano i seguenti ambiti di intervento ai quali devono riferirsi le proposte progettuali.

a) MOBILITÀ

Con mobilità si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni. Rientrano in tale ambito:

- I. Mobilità su strada;
- II. Mobilità su ferrovia;
- III. Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc);
- IV. Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, digitalizzazione PA e servizi, ecc);
- V. Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc).

1 Percentuale individuata in attuazione dell'articolo 2, comma 117-bis, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m..

2 Le risorse su cui calcolare il 10% non ricomprendono eventuali economie non utilizzate in precedenti programmazioni e eventuali rinunce di quote, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, effettuate dal Comune beneficiario.

b) SERVIZI ALLA PERSONA

Con servizi alla persona si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione. Rientrano in tale ambito:

- I. Servizi sia sanitari che sociali per la salute e il benessere delle persone;
- II. Istruzione e formazione.

c) SVILUPPO LOCALE/D'AREA

Con sviluppo locale si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che non, che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine e alla sua resilienza.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo:

- I. Tutela del territorio e delle comunità locali;
- II. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
- III. Sistemi agro-alimentari;
- IV. Artigianato e commercio di prossimità;
- V. Valorizzazione del territorio anche nella prospettiva dei grandi eventi.

Tra i progetti di sviluppo locale rientrano altresì:

- le iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale. Tali iniziative dovranno essere compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici;
- i progetti di aree interne predisposti dai territori di confine in conformità con la Strategia Nazionale Aree Interne.

d) TRANSIZIONE ENERGETICA

Sono compresi in questa tipologia tutti gli interventi e le azioni, prevalentemente di natura infrastrutturale, che concorrono ad un uso più efficiente dell'energia e alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali, a titolo esemplificativo gli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici accompagnati da opere di adeguamento antisismico e di realizzazione dell'infrastruttura digitale, per una maggiore qualità degli spazi e dei servizi pubblici erogati.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Per Progetto si vuole qui intendere, coerentemente alle oramai consolidate conoscenze di *Project Management*, un'iniziativa temporanea, dotata cioè di un inizio e di una fine, sviluppata per creare un prodotto, un servizio o un risultato che abbiano caratteristiche di unicità. Non sono pertanto considerate un Progetto e pertanto non sono ammissibili a contributo azioni e/o attività ricorrenti e/o ripetitive. Non sono pertanto ammesse a contributo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I. Spese per attività gestionali ad esclusione di quelle relative al management di un progetto;
- II. Spese per servizi ripetitivi o ricorrenti non attivati quindi nell'ambito di un Progetto specifico.

Le spese di management comprendono:

- le spese relative all'acquisizione di servizi esterni di management del Progetto ivi compresi servizi di supporto organizzativo, amministrativo e legale ed eventuali servizi di monitoraggio;

- le spese relative al personale interno, sia a tempo indeterminato che determinato, espressamente assegnato, anche parzialmente, all'attività di management del Progetto. Si dà atto in relazione alla natura del finanziamento specifico e aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari, di quanto stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ed in particolare dal terzo periodo, per l'assunzione di personale a tempo determinato, qualora ne ricorrano i presupposti per l'applicabilità.

Sono ammissibili a contributo progetti anche pluriennali riconducibili ad uno o più ambiti tra quelli elencati nel precedente punto 3.

5. COFINANZIAMENTO

Il finanziamento del Fondo deve essere considerato quale contributo finalizzato a garantire che le attività di Progetto abbiano ricadute ed impatti tangibili e misurabili sui comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e/o Lombardia interessati dal Progetto ovvero sugli ambiti ottimali definiti dal Comitato paritetico, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) dell'Intesa.

Il finanziamento del Fondo comuni confinanti è cumulabile con altri contributi, salvo che sia diversamente disposto.

6. SPESE AMMISSIBILI

Nel caso di interventi attivati esclusivamente nell'ambito dei territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Lombardia e del Veneto ovvero sugli ambiti ottimali approvati dal Comitato ai sensi dell'art. 6 co. 1 dell'Intesa, è ammesso a contributo l'intero costo del progetto.

Nel caso di realizzazioni di progetti che coinvolgano un'area che si estende oltre il territorio dei comuni confinanti e contigui ovvero degli ambiti ottimali è di norma ammessa a contributo una quota parte di spesa proporzionale al rapporto tra il numero di abitanti dei comuni di confine e contigui o dell'ambito ottimale e il numero totale degli abitanti dei comuni partecipanti al progetto. Solo nel caso in cui la realizzazione unitaria e integrale dell'intervento anche oltre il territorio dei comuni di confine e contigui o dell'ambito ottimale sia indispensabile per ragioni di carattere tecnico, economico, e/o di efficacia o nel caso in cui la dimensione territoriale più ampia sia condizione necessaria per poter attivare l'azione anche nei territori dei comuni di confine e contigui, può essere ammessa a contributo anche una spesa superiore a quella sopra riportata, purché siano verificate le seguenti condizioni:

- I. L'area di progetto coinvolga almeno 1 comune di confine;
- II. L'importanza strategica dell'iniziativa anche per il comune di confine sia tale da giustificare il cofinanziamento;
- III. L'efficacia dell'iniziativa necessiti di una dimensione territoriale di area vasta che vada oltre il solo territorio dei comuni di confine;
- IV. Il costo complessivo del Progetto sia cofinanziato anche da altri soggetti.

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

I componenti del Comitato, sulla base delle proposte discusse e condivise nei rispettivi ambiti territoriali, individuano e sottopongono al Comitato i progetti proposti dai soggetti proponenti di cui al punto 8, del rispettivo ambito territoriale.

Ciascuna proposta dovrà almeno contenere i seguenti elementi:

- il soggetto Attuatore;
- il/i soggetto/i beneficiario/i;
- la descrizione dell'intervento;
- i risultati attesi;

- i costi previsti e le fonti di copertura;
- l'analisi preliminare delle valutazioni ambientali cui il progetto deve essere sottoposto;
- l'analisi preliminare delle conformità agli strumenti urbanistici a cui il progetto deve essere sottoposto;
- le modalità di attuazione e di gestione.

8. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:

Tipologia intervento (Art. 6 dell'Intesa)	Soggetti proponenti
a	Regione del Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio, oppure il Comitato attraverso i singoli componenti.
b	Regione del Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio oppure attraverso i singoli componenti del Comitato paritetico.
c	Regione del Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio oppure attraverso i singoli componenti del Comitato paritetico secondo la disciplina o modalità previste dai bandi europei.

I soggetti proponenti devono comunque acquisire il parere favorevole dei comuni direttamente interessati dal progetto.

9. SOGGETTI ATTUATORI

Per soggetti attuatori si vogliono qui intendere i soggetti che soddisfano tutti i tre requisiti seguenti:

- Sono responsabili dell'attuazione complessiva del Progetto;
- Sono i soggetti che sostengono la spesa pagando le necessarie acquisizioni di beni e servizi;
- Sono i soggetti finali ai quali viene concesso il contributo e sono quindi tenuti a presentare la rendicontazione.

I soggetti attuatori possono quindi essere:

- Soggetti proponenti di cui al precedente punto 8;
- I comuni confinanti e contigui o loro forme associative riconosciute dalle norme statali e/o regionali;
- Organismi di diritto pubblico, secondo la definizione di cui all'art. 3, lett. d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuati dai proponenti come soggetti attuatori del Progetto.

I soggetti attuatori devono essere legittimati a svolgere tale funzione e soddisfare tutte le norme in

materia di aiuti pubblici.

10. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE

La dotazione finanziaria dei Progetti Strategici disciplinati dalle presenti Linee Guida è ripartita tra i territori delle province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, secondo quanto deliberato dal Comitato paritetico. Nel caso di progetti sovra provinciali le risorse necessarie saranno reperite nei budget assegnati ai territori delle province coinvolte secondo le quote previste dal Comitato. Le risorse spettanti ad ogni singolo territorio provinciale nell'ambito delle presenti Linee Guida sono da considerarsi un "unicum" su base provinciale stante la già assegnazione di 24.000.000,00 di Euro ai singoli comuni di confine.

Come previsto al punto 2, il finanziamento da riservare agli interventi a valenza sovraregionale di interesse bilaterale di cui all'art. 6 co. 1 lett. b) e c) dell'Intesa, è reperito all'interno delle aree territoriali interessate dall'intervento.